



# Comune di Ostuni

Provincia di Brindisi



**CAVA GRIECO di SEMERARO Cosimo e CHIECO Antonio S.n.c.**

S.P. 16 Cisternino - Ceglie Messapica  
72017 Ostuni (Brindisi)  
Email: [info@cavagrieco.it](mailto:info@cavagrieco.it)

## **RICHIESTA DI VARIANTE**

**AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE  
n. 126 DEL 25-11-2022 della Provincia di Brindisi e provvedimento conclusivo di A.U.A.  
rilasciato da SUAP del comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022.**

ELABORATO		TAV.	
<b>Verifica di Assoggettabilità a VIA</b>		<b>R1</b>	
PROGETTO E CONSULENZA AMBIENTALE  Via S.Croce,66 - 72020 Erchie (BR) Tel. 0831.767809 mail: <a href="mailto:ekotek.ambiente@gmail.com">ekotek.ambiente@gmail.com</a>	I TECNICI  	LA DITTA  CAVA GRIECO P.n.a. 00661510743	
Rev.	Motivazione	redazione	approvazione
0	Prima emissione	ekotek	

## Sommario

1	PREMESSA .....	3
2	LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO.....	4
3	AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DELLA DITTA E RICHIESTE IN VARIANTE.....	5
4	ANALISI DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE N. 126 DEL 25-11-2022 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.....	7
5	RELAZIONE SULLA CONFORMITÀ' DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE O PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA. ....	9
5.1	Piano di Assetto Idrogeologico - PAI.....	9
5.2	PPTR (Piano Paesaggistico Tematico Regionale) .....	10
5.3	Piano di Tutela e Uso delle Acque della Regione Puglia (PTA) .....	12
5.3.1	<i>Verifica di Coerenza al PTA</i> .....	14
5.4	Normativa in materia di inquinamento acustico e conformità del progetto.....	15
5.4.1	<i>Verifica di Coerenza alla normativa sul rumore</i> .....	16
6	VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA L.R.11/2001.....	19
6.1	produzione di rifiuti. ....	19
6.2	inquinamento e disturbi ambientali.....	19
6.3	rischio di incidenti. ....	19
6.4	impatto sul patrimonio naturale e storico tenuto conto della destinazione delle zone che possono essere danneggiate, in particolare zone turistiche urbane o agricole. ....	20
6.5	la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona.....	20
6.6	capacità di carico dell'ambiente naturale. ....	20
6.7	AREE INTERESSATE DA ESSENZE forestali.....	20
6.8	paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e archeologico. ....	20
6.9	aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche.....	20
6.10	effetti dell'opera o intervento sulle aree naturali protette.....	20
6.11	Caratteristiche dell'impatto potenziale.....	20
7	IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI, ANCHE CON RIFERIMENTO AI PARAMETRI E AGLI STANDARD PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.....	21
8	PIANO DI LAVORO PER LA EVENTUALE REDAZIONE DEL S.I.A. ....	22

## 1 PREMESSA

La presente **Verifica di Assoggettabilità** è finalizzata a definire se il progetto di **VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 126 DEL 25-11-2022 della Provincia di Brindisi e provvedimento conclusivo di A.U.A. rilasciato da SUAP del Comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022**, determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del T.U.A.

Il presente Studio è stato redatto in conformità all'art.16 della **L.R.11/2001: Art. 16 - Procedura di verifica e Art. 17 Criteri per la procedura di verifica.**

Inoltre il punto m) dell'art.5 del D.L.vo n.152/2006 prevede:

**m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto:** la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;


### **L'ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, prevede:**

*z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.*


*(lettera così modificata dall'art. 35, comma 1, lettera l-bis), della legge n. 108 del 2021)*

## 2 LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività di cui si chiede variante è situata nel Comune di Ostuni sulla S.P. 16 Cisternino - Ceglie Messapica.



Inquadramento su ortofoto e IGM





**L'impianto è ubicato all'angolo dell'area di cava in un'area stralciata dall'attività estrattiva.**

### **3 AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO DELLA DITTA E RICHIESTE IN VARIANTE.**

***A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 126 DEL 25-11-2022 della Provincia di Brindisi e provvedimento conclusivo di A.U.A. rilasciato da SUAP del comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022.***

La modifica che si richiede col procedimento in oggetto, deve necessariamente tener conto delle autorizzazioni di cui sopra nonché che trattasi di un impianto già esistente e autorizzato e perfettamente funzionante.

Le operazioni di recupero da effettuare, in riferimento all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152.2006" sono:

- **R5** – riciclo recupero di altre sostanze inorganiche (materiali inerti).
- **R13** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- **R10** – *Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia – ripristino ambientale della adiacente cava come da progetto autorizzato dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica Servizio - Attività Estrattive - n. 015 del 31 Gennaio 2022.*

Si è aggiunta pertanto l'attività **R10 – Recupero ambientali**, necessaria per la finalità di ripristinare la cava adiacente con MPS e Terre e rocce da scavo, utilizzo già autorizzato dalla suddetta Determina per il ripristino, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 5/2011 ed ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. 152/2006, con le terre e rocce di scavo definite sottoprodotti dal D.Lgs 152/2006 art.184 bis , abrogato con l'art. 31 del D.P.R. 120/2017 e dal R.R. 5/2011, e con le MPS derivanti dall'attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), considerate al termine dei trattamenti, non rifiuto ai sensi del'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006.

**L'adiacente cava dove saranno effettuate operazioni R10 è autorizzata:**

- Provvedimento del Dirigente del Settore "Urbanistica, Lavori Pubblici – Servizio Ecologia" del Comune di Ostuni, n.1046 del 08.07.2021, di NON ASSOGGETTABILITÀ a Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto di prosecuzione dei lavori di cava, messa in sicurezza e ripristino delle aree e volumetrie oggetto di scavi non autorizzati di una cava di calcare in loc. Grieco del Comune di Ostuni, Fg. 172- p.lle 24-25-40-41-42-263-266 (ora 263-402-352-407-266-406-363-42)" di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;"*
- nell'ambito del procedimento di assoggettabilità di cui sopra il Settore Paesaggio del Comune di Ostuni, ha trasmesso il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 295/2020 rilasciato in data 19.11.2020, confermando le prescrizioni e le indicazioni contenute nella determina di proroga dell'autorizzazione n. 6 del 18.01.2010, rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia.*

**4 ANALISI DELLE PRINCIPALI PRESCRIZIONI DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE N. 126 DEL 25-11-2022 DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.**

<p>Prescrizioni del PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 126 DEL 25-11-2022 della Provincia di Brindisi.</p>	<p>Rispetto delle prescrizioni a seguito della Modifica che si richiede</p>
<p><b>PRESCRIZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA</b></p>	<p>Si premette che tutti gli autocontrolli vengono eseguiti correttamente secondo le scadenze impartite e che finora non sono stati riscontrati superamenti.</p>
<p><b>1. rispettare</b> le disposizioni di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e degli allegati: I (<i>Valori di emissione e prescrizioni</i>), e VI (<i>Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni</i>) non esplicitate nel presente provvedimento;</p> <p><b>2. rispettare</b> per le emissioni di polveri di inerti, richiamati in premessa e nei punti individuati nelle planimetrie in atti, i limiti imposti e cioè non superiori a 5 mg/mc (emissioni diffuse) e 10 mg/Nmc (emissioni convogliate);</p>	<p>le emissioni continueranno ad essere non superiori a 5 mg/mc (emissioni diffuse) e 10 mg/Nmc (emissioni convogliate), come si evince dagli autocontrolli effettuati che si allegano.</p>
<p><b>PRESCRIZIONI PER L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI</b></p>	
<p>16. il Gestore è autorizzato a gestire le tipologie dei rifiuti riportate nella tabella di cui all'<b>Allegato 1</b>, dove sono anche indicati i quantitativi massimi ammissibili per le operazioni di recupero e di messa in riserva; il quantitativo massimo annuo di rifiuti che è possibile trattare è stabilito pari a <b>42.750 t</b>;</p>	<p>il progetto in variante dell'impianto di recupero non varia la tecnologia di lavorazione, non cambia macchinari e attrezzature, rispetto a quelle autorizzate con PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n. 126 del 25-11-2022, non varia gli ingombri, modifica solo la quantità autorizzata di rifiuti lavorati, aumentando le ore lavorative, senza aumento di emissioni per mc/aria, senza modifica di scarichi (non variando le dimensioni delle aree interessate e senza modifiche delle pertinenze varie</p> <p>Le attività che si chiede di autorizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R5 – riciclo recupero di altre sostanze inorganiche (materiali inerti).</li> <li>• R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);</li> <li>• R10 – Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia – riprostino ambientale della adiacente cava come da progetto autorizzato dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica Servizio - Attività Estrattive - n. 015 del 31 Gennaio 2022.</li> </ul> <p>I rifiuti che si richiede di trattare sono pari a 523.310 ton, di cui 287.500 ton per recupero ambientale in cava (R 10) e 235.810 per operazioni di recupero (R3) ed (R13).</p> <p>L'attività di recupero della cava, con terre e rocce da scavo ed MPS è già assentita dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica- Servizio - Attività Estrattive con DD n. 015 del 31 Gennaio 2022.</p>

<p><b>30. rispettare</b> il valore limite di emissioni diffuse di polveri pari a 5 mg/Nm<sup>3</sup>; le misurazioni dovranno essere effettuate in quattro punti, denominati rispettivamente ED1, ED2, ED3 e ED4, in prossimità delle aree dedicate alla lavorazione e alla messa in riserva, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, distanziati di almeno 20 metri; come riferimento per gli autocontrolli dovrà essere effettuata una misurazione del “bianco”, ovvero il campionamento e l’analisi delle polveri di un punto all’interno dello stabilimento lontano dalle aree di lavorazione. Inoltre la società dovrà verificare la rispondenza al valore limite di emissione stabilito per le polveri anche in un punto denominato ED5, posizionato sul perimetro della cava, sottovento rispetto alle condizioni meteorologiche esistenti;</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>
<p><b>PRESCRIZIONI GENERALI</b></p>	
<p><b>33. conferire</b> le acque di dilavamento dei piazzali dell’area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo, presso impianti autorizzati;</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>
<p><b>34. divieto</b> di riversare sul terreno e sulle aree a verde circostanti, le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali che dovranno essere accumulate nelle vasche previste;</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>
<p><b>35. evitare</b> possibili sversamenti di sostanze contaminanti che possano pregiudicare le matrici aria, acqua, suolo e sottosuolo; in particolare, dovranno essere adottate opportune misure di prevenzione e sicurezza e tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi danno o nocumento a terzi nonché per evitare apporti di sostanze inquinanti nelle acque di dilavamento al fine di impedire lo smaltimento di sostanze pericolose nel corpo ricettore, con particolare riferimento alle sostanze per le quali il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. prescrive il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo;</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>
<p><b>36. rispettare</b>, per le attività dello stabilimento, le disposizioni dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. <i>“attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”</i>;</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>
<p><b>39.</b> gestire i rifiuti prodotti durante l’esercizio dell’attività conformemente alle disposizioni del titolo I, parte IV, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>
<p><b>40.</b> rispettare la normativa vigente sulla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con i relativi formulari di identificazione;</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>
<p><b>43.</b> alla dismissione degli impianti il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, mediante la rimozione di tutti gli impianti e le attrezzature utilizzate, l’allontanamento/smaltimento di tutti i materiali eventualmente presenti presso l’impianto, indagini preliminari sul sito per verificare l’eventuale contaminazione del suolo, sottosuolo e della falda e l’eventuale piano di caratterizzazione e bonifica in caso di accertata contaminazione del sito.</p>	<p>è attualmente rispettato e lo sarà in seguito.</p>

## **5 RELAZIONE SULLA CONFORMITÀ' DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE O PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.**

La pianificazione di livello regionale prevede, per l'area in oggetto, i seguenti piani:

- PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);
- PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);
- PTA (Piano di Tutela delle Acque);
- Normativa in materia di acustica;
- Piano Urbanistico Generale Comune di Ostuni;
- Piano Regolatore Attività Estrattive (PRAE).


### ***5.1 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI***

Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Le finalità del Piano sono:

- a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
- b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
- d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

Come riportato all'Art. 1 comma 6 del Piano, nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree a pericolosità idraulica e a pericolosità geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano.



### 5.1.1 Verifica di coerenza al PAI

Nel WEB GIS delle aree soggette a rischio idraulico, l'area non rientra.

Per quanto al rischio geomorfologico, la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia fa rientrare l'area a distanza idonea (oltre 150m) dal lineamento idrografico "Gravina di Mazzaracchio).

### 5.2 PPTR (PIANO PAESAGGISTICO TEMATICO REGIONALE)

Con il PPTR regionale i beni paesaggistici sottoposti a tutela sono stati riordinati in un unico sistema che comprende:

- i Beni Paesaggistici (ex art. 134 D.Lgs. 42/2004);
- gli ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. art. 143 co.1 lett. e D.Lgs. 42/2004).

In particolare sono stati analizzati le seguenti componenti:

#### **Beni Paesaggistici**

<b>Componenti idrologiche</b>	<b>Coerente</b>
<b>Componenti geomorfologiche</b>	<b>Coerente</b>
<b>Componenti botanico-vegetazionali</b>	<p><b>Trovati parzialmente in area di rispetto boschi</b></p> 
<b>Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.</b>	<b>Coerente</b>
<b>Componenti culturali e insediative</b>	<b>Coerente</b>

Analizzando l'impatto sull'unico vincolo presente nell'area, si possono fare immediatamente le seguenti considerazioni:

### **5.2.1 COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI**

1. Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:
  - a. limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
  - b. recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, flora vegetazionale esistente;
  - b. recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;

c. rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico:

d. concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.

3. Nelle zone a bosco è necessario favorire:

a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;

b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;

c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pie traccalcare;

d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;

e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

#### **5.2.1.1 Verifica di Coerenza**

Il progetto è coerente con il vincolo di "area annessa" al bosco, perché:

- 1) Nell'area in cui è localizzato l'impianto al momento non vi è presenza di vegetazione naturale;
- 2) Il progetto permetterà mediante l'utilizzo della gran quantità di materiali recuperati (Terre rocce da scavo ed MPS) di accelerare i tempi di ripristino delle aree interessate dell'adiacente cava.

### **5.3 PIANO DI TUTELA E USO DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA (PTA)**

Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è individuato dalla Parte Terza, Sezione II del D. Lgs. 152/2006 recante norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, come strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi "Piani di risanamento" previsti dalla Legge 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell'ex articolo 17 della L.183/1989 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" (abrogato e sostituito dall'art. 65 della Parte Terza, Sezione I, "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione", del D. Lgs 152/06), di cui dovrebbe ricalcare l'impianto strategico.

Tale Piano è stato adottato dalla Regione Puglia con il Decreto di Giunta Regionale n° 1441 del 4.08.2009 e pubblicato sul BURP n° 130/2009.

In virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest'ultimo rappresenta un piano strategico per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi su scala di bacino, il Piano di Tutela delle acque si configura, invece, come piano di più ampio dettaglio a scala regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, ma comunque sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino.

Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In questo senso il Piano di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e dagli altri comparti di governo.

Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all'interno dello stesso D.Lgs. 152/06, con cui è stata "revisionata" gran parte della normativa di carattere generale per la tutela dell'ambiente, abrogandola e sostituendola. Il decreto recepisce la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e i cui obiettivi principali si inseriscono nel sistema più complesso della politica ambientale dell'Unione Europea, che deve contribuire a perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e allo stesso tempo l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per quanto concerne gli obiettivi di qualità che il Piano di Tutela è chiamato a perseguire, il D.Lgs. 152/06 individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, così schematicamente sintetizzabili:

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto;
- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto ;
- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

Tali obiettivi, sono elevabili da parte delle singole Regioni in relazione a valutazioni specifiche:

- siano attuate le misure necessarie ad invertire le tendenze significative all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante di origine antropica.


Se, come detto, il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione,

nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, i suoi contenuti sono efficacemente riassunti dalla Parte Terza, sezione II “Tutela delle acque dall’inquinamento”, dello stesso D.Lgs. 152/06 (articolo 121), laddove si dice che il Piano di Tutela deve contenere:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- e risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Ai contenuti dinanzi elencati si aggiungono le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06.

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola “Aree di vincoli d’uso degli acquiferi”




**AREA DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI (P.T.A. – 2019)**

### 5.3.1 Verifica di Coerenza al PTA

Il progetto non interferisce con i dettami, prescrizioni e vincoli del PTA.

## **PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Rif.Tav.11.2 “OPERE DI CAPTAZIONE DESTINATE AD USO POTABILE”**



## Legenda

-  Sorgenti utilizzate da acquedotti comunali
  -  Pozzi - Acquedotto Rurale Alta Murgia
- Pozzi - AQP S.p.A.**
-  pozzi da mantenere in esercizio
  -  pozzi da dismettere
-  Limiti amministrativi regionali

 Area di progetto

### 5.4 INQUINAMENTO ACUSTICO E ANALISI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO.

Le principali normative di riferimento per quanto riguarda il clima acustico sono:

- L. 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

La legge n. 447/1995 fornisce indicazioni su come affrontare il problema dell’inquinamento acustico demandando contestualmente ad una serie di decreti ministeriali il compito di regolare gli aspetti specifici dei possibili inquinamenti acustici.

In riferimento all'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, il comune di Massafra non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica comunale prevista dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Pertanto in assenza di tale adempimento si applicano i limiti di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991. Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 prevede che non vengano superati i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti [Leq in dB(A)], fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio. Tali limiti vengono riportati nella Tabella seguente (D.P.C.M. 1° marzo 1991, art. 6, comma 1).

L'area in esame in base alla lettura del PRG e secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 1/3/91 è "agricola", pertanto ad essa si applicano i limiti della Tabella 3.

	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A	65	55
Zona B	60	50
<b>Zone esclusivamente industriali</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

**Limiti massimi di livelli sonori equivalenti (espressi in Leq in Db(A)) in funzione delle diverse zone di destinazione d'uso del territorio.**

#### **5.4.1 Verifica di Coerenza alla normativa sul rumore**


Le attività in atto rispettano i limiti di legge.

#### **5.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA DI POLVERI DIFFUSE E ANALISI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO.**

Vengono verificati periodicamente i valori di ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO AI SENSI DEL D.P.C.M. 1 MARZO 1991 E SUCC. MOD..

Gli ultimi controlli hanno restituito, con l'impianto nella conformazione attuale, ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/97 le seguenti risultanze:

- La zona risulta prevalentemente industriale di classe V della tabella i dell'allegato B del DPCM del 1° Marzo 1991 con limite per il periodo diurno di 70 dB e limite per il periodo notturno di 60 dB;
- I valori misurati sono inferiori al limite sonoro indicato per il periodo diurno, pertanto non si applica il criterio differenziale previsto per le zone non esclusivamente industriali;
- Le emissioni sonore che scaturiscono dalle fasi di lavorazione della ditta CAVA GRIECO DI SEMERARO & CHIECO S.N.C., rientrano nei limiti indicati dal D.P.C.M. 14/11/97.



### 5.5.1 Confronto tra i valori determinati e limiti per le emissioni

#### Rilievo emissioni poveri diffuse - ED1 NORD-OVEST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,6	5	mg/Nmc

#### Rilievo emissioni poveri diffuse - ED2 OVEST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,5	5	mg/Nm c

#### Rilievo emissioni poveri diffuse - ED3 SUD-OVEST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,8	5	mg/Nmc

#### Rilievo emissioni polveri diffuse - ED4 EST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,4	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse - ED5 (prossimità impianto conglomerati cementizi)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,7	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse ED6 (prossimità impianto di frantumazione e vagliatura)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,6	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse ED7 (prossimità aree di estrazione)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unit di misura
Polvere	0,8	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse ED8 (confine sottovento)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,6	5	mg/Nmc

(\*) I limiti per le emissioni diffuse dell'impianto come da linee guida C.R.I.A.P. del 23 maggio 1998

## **6 VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA L.R.11/2001.**

### ***6.1 PRODUZIONE DI RIFIUTI.***

Il progetto di variante all'A.U.A. rilasciata da SUAP del Comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022, non produce rifiuti, ma piuttosto li recupera per il futuro utilizzo come Materie Prime Seconde.

I rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti nell'UE. Comprendono tutti i rifiuti prodotti dalla costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture, nonché dalla pianificazione e manutenzione delle strade. Contengono un'ampia varietà di materiali come cemento, mattoni, legno, vetro, metalli e plastica.

Nel 2018 è stata pubblicata una revisione sull'attuazione della legislazione dell'Unione Europea in materia di rifiuti che coinvolge anche i rifiuti da costruzione e demolizione. L'Unione Europea ha poi emesso alcune linee guida utili alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione quali:

- Protocollo di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione linee guida non vincolanti su come gestire correttamente questo flusso di rifiuti. (EU Construction and Demolition Waste Protocol and Guidelines)
- Linee guida per gli audit prima della demolizione degli edifici - linee guida sulle migliori pratiche per la valutazione dei rifiuti da costruzione e demolizione prima della demolizione o ristrutturazione di edifici e infrastrutture.

In sostanza le nuove norme permettono ai rifiuti da costruzione e demolizione una nuova vita: essere riciclati per la produzione di materiali per l'edilizia, recuperi ambientali, ecc...

### ***6.2 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI.***

L'attività di recupero rifiuti, così come autorizzata e le altre attività connesse all'adiacente attività estrattiva, non producono disturbi tali da alterare in maniera irreversibile l'ambiente e soprattutto non aumentano le emissioni rumorose e di polveri nell'ambiente. Infatti pur aumentando la quantità di rifiuti da trattare, le emissioni di polveri saranno sempre contenute in un massimo di 5 mg/mc aria. Il rumore sarà contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ss.mm.ii.

Rumore e polveri sono contenute con l'utilizzo di tecniche idonee, come si può evincere dagli autocontrolli allegati alla presente relazione.

### ***6.3 RISCHIO DI INCIDENTI.***

Gli incidenti intesi come incidenti sui luoghi di lavoro, sono prevenuti dall'applicazione dei sistemi di controllo della sicurezza secondo la normativa vigente (D.L.vo 81/2008).

**6.4 IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO TENUTO CONTO DELLA DESTINAZIONE DELLE ZONE CHE POSSONO ESSERE DANNEGGIATE, IN PARTICOLARE ZONE TURISTICHE URBANE O AGRICOLE.**

Il progetto non provoca danneggiamenti dell'ambiente, anzi ripristina lo status ante in conformità con l'art. 79 con operazioni "finalizzate al restauro o il ripristino di valori paesaggistici cancellati o sostituiti da trasformazioni dello stato dei luoghi in contrasto con detti valori".

Il progetto contribuirà anche ad un più veloce ripristino dell'adiacente cava della stessa proprietà, con la restituzione agli utilizzi agricoli.

**6.5 LA QUALITÀ E LA CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA.**

Il progetto non altera le risorse naturali, anzi contribuisce a limitare l'utilizzo di ulteriori risorse naturali (rocce vergini di cave) con l'utilizzo di tali materiali per l'edilizia, per i ripristini ambientali, ripristini morfologici e rilevati stradali.

**6.6 CAPACITÀ DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE.**

L'attività di recupero rifiuti non produce ulteriore carico negativo all'ambiente naturale, esistendo già l'impianto.

**6.7 AREE INTERESSATE DA ESSENZE FORESTALI.**

L'impianto non interessa essenze forestali, perché è un'area già di cava.

**6.8 PAESAGGI IMPORTANTI DAL PUNTO DI VISTA STORICO, CULTURALE E ARCHEOLOGICO.**

L'area non presenta testimonianze archeologiche né architettoniche.

**6.9 AREE DEMANIALI DEI FIUMI, DEI TORRENTI, DEI LAGHI E DELLE ACQUE PUBBLICHE.**

L'area non ricade in area demaniale.

**6.10 EFFETTI DELL'OPERA O INTERVENTO SULLE AREE NATURALI PROTETTE.**

Il progetto non rientra in aree naturali protette.

**6.11 CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE.**

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto;
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
- h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'impatto potenziale di questo progetto (aumento della potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti da costruzione e demolizione), si può escludere in quanto:

- Le emissioni di polveri non aumenteranno;
- Le emissioni del rumore dovuto all'impianto in funzione non aumenterà;
- Gli impatti sulla falda sotterranea non aumenteranno in quanto le acque meteoriche (unica potenziale criticità), vengono raccolte e riutilizzate integralmente.

## **7 IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI, ANCHE CON RIFERIMENTO AI PARAMETRI E AGLI STANDARD PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.**

Non si attendono impatti ambientali maggiori o comunque superiori a quelli attuali. L'attività è esistente e sufficiente monitorata, per poter attestare che gli impatti rientrano nella norma.

Si vedano gli allegati:

- ***RELAZIONE TECNICA EMISSIONI POLVERI STABILIMENTO - rilievi giugno 2023;***
- ***RELAZIONE TECNICA EMISSIONI POLVERI STABILIMENTO CAVA GRIECO SNC - rilievi novembre 2023;***
- ***RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO - Stabilimento CAVA GRIECO SNC 2023.***

Dai quali si evince che le polveri diffuse misurate sono molto al disotto di quelli previsti dalla normativa vigente così come pure i livelli di rumorosità dell'impianto nelle aree circostanti.

## **8 CONCLUSIONI**

Il progetto rientrerebbe nella fattispecie (L.R.11/2001 e ss.mm.ii.) di cui al punto:

**B.2.ak)** impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc, nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc;

e dell'ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:

**z.b)** Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno. (lettera così modificata dall'art. 35, comma 1. lettera l-bis), della legge n. 108 del 2021)


## **9 PIANO DI LAVORO PER LA EVENTUALE REDAZIONE DEL S.I.A.**

L'eventuale Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) sarà redatto in conformità al D.Lgs.16 giugno 2017 n.104, secondo il seguente schema e contenuti:

- INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TUTELE E VINCOLI PRESENTI
- DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ALTERNATIVE RAGIONEVOLI DEL PROGETTO COMPRESA L'OPZIONE ZERO.
- DESCRIZIONE DEGLI ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE (SCENARIO DI BASE)
- DESCRIZIONE DEI FATTORI (EX ART.5, COMMA 1, LETTERA C).
- DESCRIZIONE DEI PROBABILI IMPATTI AMBIENTALI.
- DESCRIZIONE DEI METODI DI PREVISIONE UTILIZZATI PER INDIVIDUARE E VALUTARE GLI IMPATTI AMBIENTALI.
- DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, PREVENIRE, RIDURRE O, SE POSSIBILE, COMPENSARE GLI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI.
- DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI E DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.
- DESCRIZIONE DEI PREVISTI IMPATTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI E NEGATIVI DEL PROGETTO.
- RIASSUNTO NON TECNICO.
- ELENCO DI RIFERIMENTI CHE SPECIFICHI LE FONTI UTILIZZATE PER LE DESCRIZIONI E LE VALUTAZIONI INCLUSE NELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE.
- SOMMARIO DELLE EVENTUALI DIFFICOLTA' PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO.

## **ALLEGATI**

# VINCOLI DEL PPTR




Ortofoto: riprese AGEA 2019

# POSIZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE NELL'AMBITO DEL BUFFER BOSCHI - SCALA - 1:1000



**COMUNE DI OSTUNI**  
PROVINCIA DI BRINDISI

Committente:  
**CAVA GRIECO**  
di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.  
località "Grieco"

Progetto:  
IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI INERTI  
MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE N. 56 DEL 17.05.2016 E 126 DEL  
25.11.2022 COFLUITI NEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI A.U.A. DEL SUAP PROT.  
N 49321 DEL 30.11.2022 - Art. 216 del D.Lgs. 152/06


Progetto:	Tav. n.
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLI	<b>1</b>
	Scala: 1:1000
	Data: OTTOBRE 2023
	Revisione:

Consulenza e progettazione: Dott. Geol. Giuseppe MASILLO


**EKOTEK** srls Dott. Arch. Alfredo MASILLO

VIA SANTA CROCE 66 - 720270 Ostuni (BR)

## CARTOGRAFIA I.G.M. - 1:25.000



## INQUADRAMENTO SU C.T.R. SIT PUGLIA - SCALA 1:5000



## STRALCIO CATASTALE AG. DELLE ENTRATE - F. 172 - SCALA 1:4000



## ORTOFOTO 2019 SIT PUGLIA - SCALA 1:5000



**VINCOLI DEL PAI**

Scala 1: 15000

<b>PAI</b>		